



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA**  
**“PROTEZIONE INTERNAZIONALE”**

Il Giudice, *dott.ssa Sebastiana Ciardo*,  
nel procedimento n° 9994 del ruolo generale degli affari  
contenziosi civili dell'anno 2018, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Letto il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto da  
XXX YYY, difeso dall'avv.to AAA BBB e la memoria di  
costituzione della Questura di Palermo, difesa dall'Avvocatura  
dello Stato,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11  
settembre 2018

**OSSERVA**

XXX YYY, premettendo di essere un cittadino del Mali  
che aveva in precedenza ottenuto un provvedimento di  
diniego della domanda di protezione internazionale, esponeva  
di essere stato convocato nuovamente dalla Questura di  
Palermo al fine di potere avanzare una nuova richiesta, stante  
l'avvenuto mutamento in senso negativo delle condizioni  
socio-politiche del paese d'origine e si duoleva della mancata  
formalizzazione della predetta istanza ad opera della  
resistente ancorché più volte sollecitata in tal



sensu e ciò malgrado fosse priva di alcuna competenza e discrezionalità in merito, unicamente devoluta alle Commissioni Territoriali.

Allegando il *periculum in mora* derivante dal rischio del rimpatrio in assenza di un valido titolo che ne legittimasse il soggiorno in Italia, chiedeva in via d'urgenza che venisse ordinata alla Questura di Palermo, di consentire al ricorrente di formalizzare la domanda di protezione internazionale, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva nel giudizio la Questura di Palermo che ribadiva di avere convocato il ricorrente per formalizzare la domanda di asilo e che questi non vi aveva mai provveduto.

~~~~~

Tanto premesso, la domanda cautelare è fondata e deve essere accolta, dovendosi preliminarmente affermare la giurisdizione di questo Giudice ordinario, involgendo la chiesta tutela diritti fondamentali della persona, pregiudicati dal comportamento omissivo della resistente.

Risulta documentalmente provato, anche attraverso la documentazione prodotta e cio a confutazione delle difese esposte dalla Questura di Palermo, che il ricorrente ha più volte sollecitato la stessa Questura, anche a mezzo del proprio legale, a ricevere una nuova domanda di riconoscimento della protezione internazionale, sul presupposto dell'avvenuto mutamento delle condizioni socio-politiche del suo paese di origine, il Mali appunto, senza ottenere mai né un diniego espresso né un atto formale di accettazione.



Ed invero, deve premettersi, in punto di *fumus boni iuris*, che, gli artt. 6 e 26 del decreto legislativo n. 25/2008, in attuazione della direttiva 2005/85/CE, stabiliscono che l'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato vada presentata dal richiedente all'ufficio di polizia di frontiera all'atto di ingresso nel territorio dello Stato ovvero alla Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.

Tale assetto normativo è stato in parte modificato dall'art. 6, § 3, della direttiva 2013/32/UE che, nell'abrogare la precedente direttiva 2005/85/CE, pur confermando l'impianto secondo il quale "...gli Stati membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente e/o in un luogo designato", ha tuttavia previsto in modo innovativo all'art. 6, "*Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda*".

Indi, dal complessivo quadro normativo discende che, se anche l'autorità amministrativa (nel caso di specie, la Questura di Palermo) si ritenga non competente a ricevere l'istanza di registrazione, la stessa deve dare immediata applicazione alla direttiva citata, la quale prevede che "la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda".

Firmato Da: CIARDO S BASTI NA MA zIA NI A Eme so Da: ArubaP C S.p. NG C 3 Ser al#: bb r15117 434dc915c6e71599faf1b4



Non c'è dunque spazio per un rifiuto permanente o per un comportamento omissivo, né - tanto meno - è possibile considerare quale "soggiornante illegale" il soggetto al quale è stata impedita tale presentazione: qualsiasi norma interna deve essere disapplicata se confligente con la direttiva, e qualsiasi provvedimento positivo o comportamento omissivo della pubblica amministrazione, che violi o non attui tale disposizione deve essere conseguentemente dichiarato illegittimo (cfr. Tribunale Trieste 21.6.2018).

Inoltre, l'art. 3 del d. lgs 25/2008 dispone che «*Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 4. 2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26 (...)*» (cfr. altresì articolo 4 dl n. 13/47 conv. in legge n. 46/17).

Di conseguenza la Questura di Palermo non può esercitare alcun potere discrezionale, ma limitarsi ad acquisire e registrare la domanda di protezione del cittadino straniero e trasmetterla all'autorità competente per l'esame, unica deputata a valutarne la fondatezza.

Il comportamento omissivo o il ritardo ostano al corretto esercizio del diritto del ricorrente ad ottenere l'eventuale riesame della sua posizione nel territorio alla stregua dell'intervenuto mutamento delle condizioni del proprio paese.

Infine, deve ritenersi integrato il requisito del *periculum in mora*, come allegato dallo stesso ricorrente giacché la



mancata ricezione della domanda di protezione internazionale impedisce ogni possibile rivalutazione e riesame del diritto del richiedente di ottenere, qualora ne sussistano i presupposti, la protezione internazionale.

Pertanto la domanda cautelare proposta deve essere accolta.

Stante la novità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso proposto ex art. 700 c.p.c., da XXX YYY,

ordina alla Questura di Palermo di formalizzare la domanda di protezione internazionale e di compiere ogni atto consequenziale;

compensa tra le parti le spese di lite.

manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 13 settembre 2018.

**Il Giudice**

*Dott.ssa Sebastiana Ciardo*

